

# Gazzetta ufficiale L 155 dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

64° anno

5 maggio 2021

## Sommario

### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2021/723 della Commissione, del 26 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un registro pubblico contenente l'elenco degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose** ..... 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/724 della Commissione, del 3 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione riguardanti gli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose e le autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto di tale regolamento** ..... 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione, del 4 maggio 2021, recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune** ..... 8
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/726 della Commissione, del 4 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive *Adoxophyes orana granulovirus* e flutriafol <sup>(1)</sup>** ..... 20

#### DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2021/727 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione di Minamata sul mercurio riguardanti i prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio** ..... 23

(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/723 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2021

**che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un registro pubblico contenente l'elenco degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/787 dispone che le operazioni di invecchiamento della bevanda spiritosa avvengano sotto il controllo fiscale di uno Stato membro o un controllo che offra garanzie equivalenti.
- (2) A tal fine ogni Stato membro deve designare gli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento e informarne la Commissione affinché possa istituire un registro pubblico contenente l'elenco di questi organismi.
- (3) A questo scopo occorre stabilire norme relative all'istituzione di tale registro pubblico.
- (4) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 25 maggio 2021, conformemente all'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Registro pubblico degli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose**

1. La Commissione redige e aggiorna, sulla base delle notifiche trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/724 della Commissione <sup>(2)</sup>, l'elenco degli organismi deputati a controllare i processi di invecchiamento delle bevande spiritose.

<sup>(1)</sup> GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/724 della Commissione, del 3 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione riguardanti gli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose e le autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto di tale regolamento (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

2. La Commissione istituisce un registro pubblico contenente l'elenco aggiornato degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi di invecchiamento. Tale registro è costituito da una banca dati elettronica accessibile al pubblico.

*Articolo 2*

**Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/724 DELLA COMMISSIONE****del 3 marzo 2021****recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione riguardanti gli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose e le autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto di tale regolamento**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, primo comma, lettera a), e l'articolo 44, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/787 impone che le operazioni di invecchiamento delle bevande spiritose avvengano sotto il controllo fiscale di uno Stato membro o un controllo che offra garanzie equivalenti.
- (2) A tal fine gli Stati membri devono designare gli organismi responsabili del controllo di tali processi di invecchiamento e darne comunicazione alla Commissione affinché possa istituire un registro pubblico contenente l'elenco degli organismi deputati.
- (3) L'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787 stabilisce che gli Stati provvedono a effettuare i controlli sulle bevande spiritose. Essi devono adottare le misure necessarie per garantire l'osservanza di tale regolamento e designare le autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del medesimo regolamento.
- (4) Al fine di garantire comunicazioni efficienti tra la Commissione e gli organismi responsabili del controllo dei processi di invecchiamento e le autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787, è opportuno disporre che gli Stati membri comunichino alla Commissione i dati di contatto degli organismi responsabili del controllo dei processi di invecchiamento e delle autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto di tale regolamento.
- (5) Al fine di garantire che le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione siano effettuate in modo semplice ed efficiente, è opportuno disporre che, laddove uno Stato membro designi più di un organismo deputato al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose o più di un'autorità competente responsabile di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787, tale Stato membro designi un organismo di collegamento con il ruolo di punto di contatto unico per la Commissione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto comunicare alla Commissione anche i dati di contatto dei rispettivi organismi di collegamento.
- (6) Al fine di garantire la comunicazione efficiente delle informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, è altresì opportuno stabilire norme relative alla forma e ai termini di tali comunicazioni.
- (7) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 25 maggio 2021, conformemente all'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

<sup>(1)</sup> GUL 130 del 17.5.2019, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

##### **Informazioni da comunicare alla Commissione**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni relative agli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose conformemente all'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/787:
  - a) nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica dell'organismo deputato al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose;
  - b) laddove più organismi siano deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose, le responsabilità specifiche di ciascuno di essi;
  - c) nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica dell'organismo di collegamento designato a norma dell'articolo 2, primo comma.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni relative alle autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787 conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, di tale regolamento:
  - a) nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica dell'autorità competente;
  - b) laddove siano designate più autorità competenti, le responsabilità specifiche di ciascuna di esse;
  - c) nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica dell'organismo di collegamento designato a norma dell'articolo 2, primo comma.

#### *Articolo 2*

##### **Designazione degli organismi di collegamento**

Laddove uno Stato membro designi più di un organismo deputato al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose, esso designa un organismo di collegamento per tali organismi di controllo dei processi di invecchiamento.

Laddove uno Stato membro designi più di un'autorità competente responsabile di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787, esso designa un organismo di collegamento per tali autorità competenti.

Entrambi gli organismi di collegamento sono responsabili della comunicazione delle informazioni alla Commissione.

#### *Articolo 3*

##### **Termini e modalità di comunicazione degli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose e delle autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 1 entro il 25 agosto 2021.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali variazioni delle informazioni comunicate di cui al paragrafo 1 entro 3 mesi dalla data della variazione.
3. Le comunicazioni sono effettuate utilizzando i moduli di cui all'allegato I per le informazioni relative agli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose e all'allegato II per le informazioni relative alle autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787.

*Articolo 4***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO I

**Modulo per la comunicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1**

Stato membro:

Data della comunicazione:

*Compilare la parte A se è stato designato un unico organismo deputato al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose; compilare la parte B se sono stati designati più organismi deputati al controllo di tali processi. In quest'ultimo caso, compilare anche la parte C.*

## PARTE A

**ORGANISMO DEPUTATO AL CONTROLLO DEI PROCESSI DI INVECCHIAMENTO DELLE BEVANDE SPIRITOSE**

Nome:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

## PARTE B

**ELENCO DEGLI ORGANISMI DEPUTATI AL CONTROLLO DEI PROCESSI DI INVECCHIAMENTO DELLE BEVANDE SPIRITOSE**

*Per ciascun organismo, indicare le seguenti informazioni:*

Nome:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Responsabilità specifiche:

## PARTE C

**ORGANISMO DI COLLEGAMENTO**

Nome:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

---



## ALLEGATO II

**Modulo per la comunicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2**

Stato membro:

Data della comunicazione:

*Compilare la parte A se è stata designata un'unica autorità competente responsabile di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787; compilare la parte B se sono state designate più autorità competenti. In quest'ultimo caso, compilare anche la parte C.*

## PARTE A

**AUTORITÀ COMPETENTE RESPONSABILE DI ASSICURARE IL RISPETTO DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/787**

Nome:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

## PARTE B

**ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI RESPONSABILI DI ASSICURARE IL RISPETTO DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/787**

*Per ciascuna autorità competente, indicare le seguenti informazioni:*

Nome:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Responsabilità specifiche:

## PARTE C

**ORGANISMO DI COLLEGAMENTO**

Nome:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/725 DELLA COMMISSIONE****del 4 maggio 2021****recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8 e l'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma,

visto il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7, l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A causa della pandemia di COVID-19 e delle notevoli restrizioni alla circolazione messe in atto dagli Stati membri, questi ultimi hanno tutti incontrato difficoltà eccezionali di ordine amministrativo per la pianificazione e l'esecuzione di tempestivi controlli in loco nel numero richiesto. Tali difficoltà rischiano di ritardare l'esecuzione dei controlli e il conseguente pagamento degli aiuti. Allo stesso tempo gli agricoltori sono esposti alle perturbazioni economiche causate dalla pandemia e incontrano difficoltà finanziarie e problemi di liquidità.
- (2) Alla luce di queste circostanze senza precedenti, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione <sup>(4)</sup> per attenuare tali difficoltà derogando a diversi regolamenti di esecuzione applicabili nell'ambito della politica agricola comune per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco in termini di tempi di esecuzione e di numero. Considerando il protrarsi delle difficoltà dovute al persistere della pandemia di COVID-19 nel 2021, è opportuno prevedere misure analoghe anche nel 2021.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione <sup>(5)</sup> stabilisce norme riguardanti, tra l'altro, i tempi di esecuzione dei controlli in loco, le percentuali di controllo di taluni controlli in loco nell'ambito del sistema integrato, anche per i regimi di aiuto per animale, e l'aumento della percentuale di controllo per quanto riguarda determinati regimi. Inoltre tale regolamento contiene norme sui controlli in loco relativi ai criteri di ammissibilità,

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

<sup>(2)</sup> GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41.

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione, del 16 aprile 2020, recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune (GU L 119 del 17.4.2020, pag. 3).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

agli impegni e altri obblighi relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, alle percentuali di controllo per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali e alle percentuali minime di controllo relative alla condizionalità.

- (4) L'articolo 24, paragrafo 4, l'articolo 48, paragrafo 5, l'articolo 49, paragrafo 1, l'articolo 52, paragrafo 1, l'articolo 60, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 stabiliscono alcune norme che l'autorità competente deve osservare per effettuare i controlli amministrativi o in loco. Alla luce delle circostanze dovute alla pandemia di COVID-19, è opportuno incoraggiare l'esecuzione di tali controlli mediante il telerilevamento e l'utilizzo di nuove tecnologie, quali i sistemi di aeromobili senza equipaggio, le fotografie geolocalizzate, i ricevitori del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) collegati al Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) e Galileo, i dati rilevati dai satelliti Sentinel di Copernicus, e altre prove documentali pertinenti per verificare la conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi connessi al regime di aiuto o alla misura di sostegno in questione, nonché il rispetto dei criteri e delle norme in materia di condizionalità.
- (5) L'articolo 26, paragrafo 4, e l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 contengono norme sui controlli in loco per verificare che tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e altri obblighi siano soddisfatti e riguardino tutti gli animali per cui sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nell'ambito dei regimi di aiuto per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali da controllare. Alla luce della situazione attuale, è opportuno disporre che gli Stati membri, qualora non siano in condizione di effettuare i controlli in loco previsti da tali disposizioni e non siano disponibili prove alternative, possano decidere di effettuare i controlli relativi all'anno di domanda 2021 o all'anno civile 2021 in qualsiasi momento dell'anno, nella misura in cui essi consentano comunque di verificare le condizioni di ammissibilità.
- (6) Diversi obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013, in relazione alla condizionalità, e dal regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>, in materia di regimi di aiuto per animale e di misure di sostegno connesse agli animali, si basano su tempistiche specifiche e differenziate di esecuzione e richiedono di conseguenza che i controlli in loco vengano effettuati entro tali termini. Le misure messe in atto dagli Stati membri per contrastare la pandemia di COVID-19 incidono sulla possibilità di eseguire i necessari controlli in loco in modo accurato e nei termini previsti dagli obblighi in questione. Alcuni tipi di controlli potrebbero essere impossibili da effettuare mediante l'utilizzo di nuove tecnologie in sostituzione delle visite in azienda. In relazione a determinati controlli da effettuare nel 2021, è necessario pertanto derogare agli articoli da 30 a 33, all'articolo 40 bis, agli articoli 50 e 52 e all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e ridurre la percentuale minima dei controlli in loco rispetto alle percentuali ordinarie di controllo previste, rispettivamente, per i regimi di aiuto per superficie e per animale e le misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali, le misure di sviluppo rurale diverse da quelle nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo e gli obblighi di condizionalità. Al fine di garantire la massima efficienza della possibilità di limitare la popolazione di controllo, è altresì opportuno derogare all'articolo 35, all'articolo 50, paragrafo 5, e all'articolo 68, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e autorizzare gli Stati membri a rinviare l'aumento delle percentuali di controllo previsto da tali disposizioni, comprese le percentuali di controllo risultanti dalle deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 7, secondo comma, e all'articolo 9, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/532.
- (7) Le deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 di cui al presente regolamento dovrebbero consentire agli Stati membri di evitare ritardi nelle misure di controllo e nel trattamento delle domande di aiuto e, di conseguenza, ritardi nei pagamenti ai beneficiari per l'anno 2021. È tuttavia fondamentale che tali deroghe non ostacolino la sana gestione finanziaria né il requisito di un sufficiente livello di garanzia. Di conseguenza, gli Stati membri che si avvalgono di tali deroghe sono responsabili dell'adozione di tutte le misure necessarie per garantire che siano evitati i pagamenti in eccesso e che sia avviata la procedura di recupero delle somme indebitamente percepite. Inoltre il ricorso a tali deroghe dovrebbe essere oggetto della dichiarazione di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per gli esercizi finanziari 2021 e 2022.

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

- (8) I regolamenti di esecuzione (UE) n. 180/2014 <sup>(7)</sup> e (UE) n. 181/2014 <sup>(8)</sup> della Commissione stabiliscono le percentuali di controllo per le misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e delle isole minori del Mar Egeo. A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, che interessano anche le regioni ultraperiferiche dell'Unione e le isole minori del Mar Egeo, è opportuno derogare ai citati regolamenti estendendo la possibilità di utilizzare nuove tecnologie in quanto fonti documentali alternative per quanto riguarda i controlli e adeguando le percentuali dei controlli in loco per l'anno 2021.
- (9) L'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione <sup>(9)</sup> prevede che gli Stati membri debbano controllare, anche in loco, i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori o delle associazioni di organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli. A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, i controlli in loco relativi ai criteri di riconoscimento non dovrebbero applicarsi nel 2021.
- (10) L'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 stabilisce che i controlli annuali in loco vertono su un campione pari ad almeno il 30 % dell'importo totale dell'aiuto richiesto e che ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli che attua un programma operativo è oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni. L'articolo 27, paragrafo 7, di tale regolamento stabilisce inoltre che le azioni realizzate in aziende individuali di soci di organizzazioni di produttori che rientrano nel campione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, dello stesso regolamento formano oggetto di almeno un sopralluogo inteso a verificarne l'esecuzione. A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri potrebbero non essere in condizione di soddisfare tali requisiti e dovrebbero pertanto essere autorizzati a effettuare una percentuale inferiore di tali controlli nell'anno 2021 e non essere soggetti, nell'anno 2021, ai requisiti sulla frequenza dei sopralluoghi presso le organizzazioni di produttori.
- (11) L'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 stabilisce che i controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro devono riguardare l'intero quantitativo (100 %) dei prodotti ritirati dal mercato, fatta eccezione per i prodotti destinati alla distribuzione gratuita per i quali, a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del citato regolamento, gli Stati membri possono limitare il controllo a una percentuale inferiore, ma non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione. A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri potrebbero non essere in condizione di soddisfare tale requisito e dovrebbero essere autorizzati nell'anno 2021 a limitare il controllo a una percentuale inferiore, ma non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione anche per quanto riguarda tutti gli altri prodotti ritirati dal mercato, a prescindere dalla loro destinazione.
- (12) L'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 stabilisce che ciascun controllo verte su un campione pari ad almeno il 5 % dei quantitativi ritirati dall'organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione. A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri potrebbero non essere in condizione di soddisfare tale requisito e dovrebbero essere autorizzati nell'anno 2021 a utilizzare campioni pari ad almeno il 3 % dei quantitativi ritirati dall'organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione 2020.
- (13) A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, continuerà a essere materialmente impossibile per gli Stati membri effettuare nel 2021 i controlli in loco sistematici e a campione per le domande di aiuto annuali, i controlli di primo e di secondo livello sulle operazioni di ritiro e i controlli sulla raccolta verde e sulla mancata raccolta, come stabilito rispettivamente all'articolo 27, paragrafo 7, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 31, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a definire controlli equivalenti a controlli in loco sistematici, quali fotografie geolocalizzate, fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari.

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 63 del 4.3.2014, pag. 13).

<sup>(8)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 63 del 4.3.2014, pag. 53).

<sup>(9)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).

- (14) A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, è stato e sarà materialmente impossibile per gli Stati membri effettuare nel 2020 e nel 2021 rispettivamente i controlli in loco sistematici e a campione per le operazioni finanziate a norma degli articoli da 45 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(10)</sup>. Pertanto, per l'esercizio finanziario 2020 era stata introdotta una deroga all'articolo 32, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione<sup>(11)</sup> che dovrebbe essere mantenuta in relazione all'esercizio finanziario 2021 per autorizzare gli Stati membri di definire controlli equivalenti ai controlli in loco sistematici, quali fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari, e garantire che le norme della legislazione relativa ai programmi di sostegno al settore vitivinicolo siano rispettate prima dell'erogazione dei pagamenti.
- (15) Sarà inoltre materialmente impossibile per gli Stati membri effettuare in relazione all'esercizio finanziario 2021, nei termini previsti dall'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, i controlli sistematici in loco relativi alle operazioni di vendemmia verde finanziate a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Occorre pertanto prevedere una deroga al fine di rinviare il completamento di tali controlli al 15 settembre 2021.
- (16) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione<sup>(12)</sup> stabilisce il numero dei campioni di uve fresche che deve essere prelevato dai vigneti durante la vendemmia della particella di cui trattasi ai fini dell'istituzione della banca dati analitica di dati isotopici di cui all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione<sup>(13)</sup>. Nei casi in cui le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscano agli Stati membri di effettuare tali controlli, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a derogare al numero minimo di campioni.
- (17) L'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 prevede che gli Stati membri debbano effettuare controlli in loco annuali su almeno il 5 % di tutti i viticoltori individuati nello schedario viticolo. Poiché le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono per un lungo periodo di tempo l'esecuzione di tali controlli in diversi Stati membri produttori di vino, tale percentuale dovrebbe essere ridotta per l'anno 2021. Per lo stesso motivo, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a sospendere temporaneamente nell'anno 2021 i controlli in loco sistematici di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del citato regolamento, da effettuare sulle superfici vitate che non figurano in alcun fascicolo del viticoltore.
- (18) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione<sup>(14)</sup> concernente i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola contiene norme sui controlli in loco intesi a verificare che siano soddisfatte le condizioni per la concessione del finanziamento unionale. Le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 potrebbero rendere difficile l'esecuzione di tali controlli come previsto dall'articolo 6 del citato regolamento. È pertanto opportuno concedere flessibilità agli Stati membri, consentendo loro di sostituire i controlli in loco nell'anno civile 2021 con controlli alternativi.

<sup>(10)</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

<sup>(11)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 23).

<sup>(12)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 60).

<sup>(13)</sup> Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

<sup>(14)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 95).

- (19) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione <sup>(15)</sup> concernente gli aiuti nel settore dell'apicoltura contiene norme in materia di monitoraggio e controlli in relazione alla corretta attuazione dei programmi apicoli nazionali, alle spese effettivamente incorse e al numero corretto di alveari dichiarati dagli apicoltori. A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento, gli Stati membri devono provvedere affinché almeno il 5 % dei richiedenti l'aiuto nel quadro dei programmi apicoli nazionali sia sottoposto a controlli in loco. Le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 potrebbero rendere difficile l'esecuzione del numero di controlli in loco necessario per rispettare tale soglia. È opportuno pertanto concedere flessibilità agli Stati membri, consentendo loro di derogare a tale requisito. Tale deroga non dovrebbe tuttavia determinare un aumento del rischio di pagamenti indebiti. Pertanto, ogni riduzione del numero di controlli in loco dovrebbe essere compensata per quanto possibile da controlli alternativi.
- (20) Poiché le misure di cui al presente regolamento sono necessarie affinché gli Stati membri organizzino campagne di controllo nel rispetto delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e che si applichi retroattivamente per coprire l'intera durata delle rispettive campagne di controllo: le misure di cui ai capi I e II e al capo III, sezioni 3 e 4, dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021, il che corrisponde all'anno di domanda nel sistema integrato di gestione e di controllo o all'anno civile per le misure di sostegno dello sviluppo rurale non connesse alla superficie né agli animali e per le misure nel settore vitivinicolo; le misure di cui al capo III, sezioni 1 e 2, dovrebbero applicarsi a decorrere dal 16 ottobre 2020, il che corrisponde all'esercizio finanziario, e le misure di cui al capo III, sezione 5, dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° agosto 2020, il che corrisponde all'anno apicolo.
- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli, del comitato per i pagamenti diretti, del comitato per lo sviluppo rurale e del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

#### **DEROGHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014**

##### *Articolo 1*

In deroga all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 48, paragrafo 5, all'articolo 49, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 60, paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, per i controlli da effettuare rispettivamente per l'anno di domanda 2021 o l'anno civile 2021 gli Stati membri possono decidere di sostituire integralmente le ispezioni fisiche previste da tale regolamento, in particolare le visite in campo e i controlli in loco, con il ricorso alla fotointerpretazione di ortofotografie aeree o satellitari o l'utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse le prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente che possano consentire di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente.

Se le visite sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento di cui all'articolo 48, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 non possono essere sostituite da pertinenti prove documentali, gli Stati membri effettuano tali visite dopo il pagamento finale.

##### *Articolo 2*

In deroga all'articolo 26, paragrafo 4, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco entro i tempi previsti da tali disposizioni e i metodi alternativi, incluso l'utilizzo di nuove

<sup>(15)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 9).

tecnologie, non possono fornire le prove necessarie, gli Stati membri possono decidere di effettuare tali controlli, relativi rispettivamente all'anno di domanda 2021 o all'anno civile 2021, in qualsiasi momento dell'anno, nella misura in cui essi consentono comunque di verificare le condizioni di ammissibilità.

### Articolo 3

1. Se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco, rispettivamente nell'anno di domanda 2021 o nell'anno civile 2021, conformemente ai requisiti di cui agli articoli da 30 a 33, all'articolo 35, all'articolo 40 *bis*, paragrafo 1, primo comma, lettera c), all'articolo 40 *bis*, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 50, paragrafo 1, primo comma, all'articolo 50, paragrafo 5, all'articolo 52, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 2, terzo comma, all'articolo 68, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 68, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono decidere di applicare le norme previste rispettivamente ai paragrafi da 2 a 13 del presente articolo.

2. In deroga all'articolo 30 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell'anno di domanda 2021 la percentuale di controllo è pari ad almeno:

- a) il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie;
- b) il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento redistributivo;
- c) il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per le zone soggette a vincoli naturali;
- d) il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per i giovani agricoltori;
- e) il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di un pagamento per superficie nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo;
- f) il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori;
- g) il 10 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa;
- h) il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento specifico per il cotone.

Gli Stati membri che, a norma dell'articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, hanno già deciso di ridurre al 3 % le percentuali di controllo per taluni regimi, possono ridurre ulteriormente le percentuali stabilite per tali regimi nel presente paragrafo, portandole all'1 %.

3. In deroga all'articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell'anno di domanda 2021 la percentuale di controllo è pari ad almeno:

- a) il 3 % di tutti i beneficiari tenuti ad osservare le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
- b) l'1 %:
  - i) di tutti i beneficiari che possono fruire del pagamento per l'inverdimento e che sono esentati sia dall'obbligo di diversificazione delle colture sia dall'obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 45 dello stesso regolamento;
  - ii) oppure, negli anni in cui l'articolo 44 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione <sup>(16)</sup> non si applica in uno Stato membro, dei beneficiari che possono fruire del pagamento per l'inverdimento e che sono esentati sia dall'obbligo di diversificazione delle colture sia dall'obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, dello stesso regolamento;
- c) il 3 % di tutti i beneficiari tenuti a osservare le pratiche di inverdimento e che si avvalgono dei sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui all'articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

<sup>(16)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 81 del 20.6.2014, pag. 1).

La percentuale di controllo di cui al primo comma, lettera a), copre nel contempo almeno il 3 % di tutti i beneficiari che dispongono di superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio <sup>(17)</sup> o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(18)</sup> e nelle altre zone sensibili di cui all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

4. In deroga all'articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell'anno di domanda 2021 la percentuale di controllo è pari ad almeno:

- a) il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per le misure di sviluppo rurale;
- b) il 3 % di tutti i collettivi che presentano una domanda collettiva.

Per quanto riguarda la percentuale di controllo di cui al primo comma, lettera a), per le misure di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(19)</sup>, la percentuale di controllo del 3 % è raggiunta a livello di singola misura.

5. In deroga all'articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell'anno di domanda 2021 la percentuale di controllo è pari ad almeno il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per i regimi di aiuto per animale e copre almeno il 3 % degli animali.

6. In deroga all'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono decidere di rinviare l'aumento della percentuale di controllo che avrebbe dovuto essere applicata nell'anno di domanda 2021 per i regimi di aiuto e le misure di sostegno di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e di sostituirlo con un aumento corrispondente per l'anno di domanda 2022.

7. In deroga all'articolo 40 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera c), prima frase, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, i pertinenti controlli relativi ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi sono effettuati almeno sul 3 % dei beneficiari interessati.

8. In deroga all'articolo 40 bis, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa è svolta almeno sul 10 % della superficie.

9. In deroga all'articolo 50, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 60, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell'anno di domanda 2021 la percentuale di controllo è pari ad almeno il 3 %.

10. In deroga all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono decidere di rinviare l'aumento della percentuale di controllo che avrebbe dovuto essere applicata nell'anno civile 2021 e di sostituirlo con un aumento corrispondente per l'anno civile 2022.

11. In deroga all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell'anno civile 2021 la percentuale di controllo relativa ai controlli ex post è pari ad almeno lo 0,6 %.

12. In deroga all'articolo 68, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell'anno di domanda 2021 la percentuale minima di controlli per la condizionalità è pari allo 0,5 %.

13. In deroga all'articolo 68, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono decidere di rinviare l'aumento delle percentuali di controllo che avrebbe dovuto essere applicato nell'anno di domanda 2021 e di sostituirlo con un aumento corrispondente per l'anno di domanda 2022.

<sup>(17)</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

<sup>(18)</sup> Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

<sup>(19)</sup> Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).



*Articolo 4*

Per gli Stati membri che applicano gli articoli 1, 2 e 3, la dichiarazione di gestione redatta a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 include, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, la conferma che sono stati evitati pagamenti in eccesso ai beneficiari e che è stata avviata la procedura di recupero delle somme indebitamente percepite, sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie.

## CAPO II

**DEROGHE ALLE MISURE SPECIFICHE A FAVORE DELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE DELL'UNIONE E DELLE ISOLE MINORI DEL MAR EGEO**

## SEZIONE 1

***Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014****Articolo 5*

1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli fisici nelle regioni ultraperiferiche in conformità alle norme stabilite nella citata disposizione, nell'anno 2021 gli Stati membri possono decidere di organizzare controlli fisici in conformità alle norme stabilite al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I controlli fisici effettuati nella regione ultraperiferica in questione all'atto dell'importazione, dell'introduzione, dell'esportazione e della spedizione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 3 % dei titoli presentati a norma dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014.

3. In deroga all'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco nelle regioni ultraperiferiche in conformità alle norme stabilite nel citato articolo, nell'anno 2021 gli Stati membri possono decidere di organizzare controlli in loco in conformità alle norme stabilite al paragrafo 4 del presente articolo.

4. Sulla base di un'analisi dei rischi effettuata a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione su almeno il 3 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 3 % degli importi oggetto dell'aiuto per ciascuna azione.

5. In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco inerenti alle misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche in conformità alle norme stabilite nelle citate disposizioni per l'anno 2021, gli Stati membri possono decidere di:

- a) sostituire i controlli in loco mediante il ricorso alle nuove tecnologie, incluse le fotografie geolocalizzate, le fotografie datate, le relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, le videoconferenze con i beneficiari o altre prove documentali pertinenti a sostegno della verifica della corretta attuazione delle misure;
- b) effettuare detti controlli in qualsiasi momento dell'anno, nella misura in cui essi consentono comunque di verificare le condizioni di ammissibilità, anche dopo il pagamento del saldo.

6. In deroga all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri possono decidere di rinviare l'aumento della percentuale di controllo che avrebbe dovuto essere applicato nell'anno di domanda 2021 per i regimi di aiuto e le misure di sostegno di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e di sostituirlo con un aumento corrispondente per l'anno di domanda 2022.

## SEZIONE 2

***Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014****Articolo 6*

1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, la Grecia non è in condizione di effettuare controlli fisici in conformità alle norme stabilite nella citata disposizione, nell'anno 2021 la Grecia può decidere di organizzare controlli fisici in conformità alle norme stabilite al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo all'atto dell'introduzione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 3 % dei titoli presentati a norma dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014. I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo all'atto dell'esportazione e della spedizione di cui alla sezione 3 del citato regolamento riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 3 % delle operazioni sulla base dei profili di rischio stabiliti dalla Grecia.
3. In deroga all'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, la Grecia non è in condizione di effettuare controlli in loco in conformità alle norme stabilite nel citato articolo, nell'anno 2021 la Grecia può decidere di organizzare controlli in loco in conformità alle norme stabilite al paragrafo 4 del presente articolo.
4. Sulla base di un'analisi dei rischi a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione, per ciascuna azione, su almeno il 3 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 3 % degli importi oggetto dell'aiuto per ciascuna azione.
5. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, la Grecia non è in condizione di effettuare controlli in loco inerenti alle misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo in conformità alle norme stabilite nelle citate disposizioni per l'anno 2021, la Grecia può decidere di:
  - a) sostituire i controlli in loco mediante il ricorso alle nuove tecnologie, incluse le fotografie geolocalizzate, le fotografie datate, le relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, le videoconferenze con i beneficiari o altre prove documentali pertinenti a sostegno della verifica della corretta attuazione delle misure;
  - b) effettuare detti controlli in qualsiasi momento dell'anno, nella misura in cui essi consentono comunque di verificare le condizioni di ammissibilità, anche dopo il pagamento del saldo.
6. In deroga all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Grecia può decidere di rinviare l'aumento della percentuale di controllo che avrebbe dovuto essere applicato nell'anno di domanda 2021 per i regimi di aiuto e le misure di sostegno di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e di sostituirlo con un aumento corrispondente per l'anno di domanda 2022.

## CAPO III

**DEROGHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI**

## SEZIONE 1

***Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892****Articolo 7*

1. In deroga all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, i controlli in loco inerenti ai criteri di riconoscimento non si applicano per l'anno 2021.

2. In deroga all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892:
- nell'anno 2021 i controlli in loco di cui all'articolo 27 del citato regolamento vertono su un campione pari ad almeno il 10 % dell'importo totale dell'aiuto richiesto per l'anno 2020;
  - la norma secondo cui ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori che attua un programma operativo è oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni non si applica ai controlli in loco effettuati nel 2021.
3. In deroga all'articolo 27, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, la norma secondo cui le azioni realizzate in aziende individuali di soci di organizzazioni di produttori che rientrano nel campione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, dello stesso regolamento formano oggetto di almeno una visita sul luogo di realizzazione dell'azione intesa a verificarne l'esecuzione non si applica ai controlli in loco effettuati nell'anno 2021. Tali visite possono essere sostituite da altri tipi di controlli definiti dagli Stati membri, quali fotografie geolocalizzate, fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari.
4. In deroga all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, nell'anno 2021 gli Stati membri possono limitare il controllo su tutti i prodotti ritirati, a prescindere dalla loro destinazione prevista, a una percentuale inferiore a quella fissata nella citata disposizione, purché non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione. Il controllo può avere luogo presso l'organizzazione di produttori o presso i destinatari dei prodotti. Se dai controlli emergono irregolarità, gli Stati membri effettuano controlli supplementari. Tali controlli possono essere sostituiti da altri tipi di controlli definiti dagli Stati membri, quali fotografie geolocalizzate, fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari.
5. In deroga all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, nell'anno 2021 ciascun controllo verte su un campione pari ad almeno il 3 % dei quantitativi ritirati dall'organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione 2020. Tali controlli possono essere sostituiti da altri tipi di controlli definiti dagli Stati membri, quali fotografie geolocalizzate, fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari.
6. In deroga all'articolo 31, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, nel 2021 i controlli in loco possono essere sostituiti da altri tipi di controlli definiti dagli Stati membri, quali fotografie geolocalizzate, fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari.

## SEZIONE 2

### ***Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150***

#### *Articolo 8*

1. In deroga all'articolo 32, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, durante l'esercizio finanziario 2021, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri di effettuare controlli in loco in conformità alle citate disposizioni, tali controlli possono essere sostituiti da altri tipi di controlli definiti dagli Stati membri, quali fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari, atti a garantire che le norme relative ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo siano rispettate.
2. In deroga all'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, durante l'esercizio finanziario 2021, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri di effettuare controlli in loco in conformità alla citata disposizione, tali controlli sulle operazioni di vendemmia verde sono effettuati entro il 15 settembre 2021.

## SEZIONE 3

***Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2018/274****Articolo 9*

1. In deroga all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri, durante il periodo della vendemmia 2021, di prelevare e trasformare il numero di campioni di uve fresche stabilito all'allegato III, parte II, del citato regolamento, gli Stati membri possono derogare a tale numero di campioni.
2. In deroga all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri di effettuare i controlli in loco nell'anno 2021 in conformità alla citata disposizione, gli Stati membri svolgono tali controlli su almeno il 3 % di tutti i viticoltori individuati nello schedario viticolo.
3. In deroga all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, nell'anno 2021 gli Stati membri possono sospendere temporaneamente i controlli in loco sistematici da effettuare sulle superfici vitate che non figurano in alcun fascicolo del viticoltore, nei casi in cui le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri di effettuare tali controlli.

## SEZIONE 4

***Deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014****Articolo 10*

In deroga all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri di effettuare a tempo debito i controlli in loco nell'anno civile 2021, gli Stati membri possono decidere di sostituire in tutto o in parte i controlli in loco con controlli amministrativi o mediante il ricorso a prove pertinenti, quali fotografie geolocalizzate, conversazioni video o altre prove in formato elettronico.

## SEZIONE 5

***Deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368****Articolo 11*

In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368, nel corso dell'anno apicolo 2021 gli Stati membri possono decidere di discostarsi dalla soglia del 5 % relativa ai controlli in loco dei richiedenti l'aiuto nel quadro dei programmi apicoli nazionali, a condizione di sostituire i controlli in loco previsti con controlli alternativi, attraverso la richiesta di fotografie, conversazioni video o altri mezzi a sostegno della verifica della corretta attuazione delle misure contenute nel programma apicolo.

## CAPO IV

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 12*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I capi I e II e il capo III, sezioni 3 e 4, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il capo III, sezioni 1 e 2, si applica a decorrere dal 16 ottobre 2020.

Il capo III, sezione 5, si applica a decorrere dal 1° agosto 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/726 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2021

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive *Adoxophyes orana granulovirus* e flutriafol**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione<sup>(2)</sup> elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Il periodo di approvazione della sostanza attiva flutriafol è stato prorogato dal 31 maggio 2021 al 31 maggio 2024 dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1266 della Commissione<sup>(3)</sup> e ulteriormente al 31 agosto 2024 dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione<sup>(4)</sup>. Il periodo di approvazione della sostanza attiva *Adoxophyes orana granulovirus* è stato prorogato dal 31 gennaio 2023 al 31 gennaio 2024 dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007.
- (3) Le domande di rinnovo delle approvazioni delle sostanze attive interessate sono state presentate conformemente all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione<sup>(5)</sup>. Tuttavia per le sostanze attive *Adoxophyes orana granulovirus* e flutriafol i richiedenti hanno confermato di non sostenere più la domanda di rinnovo dell'approvazione.
- (4) Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le proroghe dei periodi di approvazione di tali sostanze attive, previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007, non sono più giustificate. È pertanto opportuno disporre che le approvazioni delle sostanze attive *Adoxophyes orana granulovirus* e flutriafol scadano alle date alle quali sarebbero scadute in assenza della proroga.

(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1266 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, azadiractina, bupirimate, carbossina, cletodim, ciclossidim, dazomet, diclofop, dithianon, dodina, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, exitiazox, imexazol, acido indolilbutirrico, isoxaben, zolfo calcico, metaldeide, paclobutrazol, pencicuron, sintofen, tau-fluvalinato e tebufenozide (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 81).

(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione, dell'8 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 1,4-dimetilnaftalene, 6-benziladenina, acechinocil, *Adoxophyes orana granulovirus*, solfato di alluminio, amisulbrom, *Aureobasidium pullulans* (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), azadiractina, *Bacillus pumilus* QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimate, *Candida oleophila* di ceppo O, chlorantraniliprole, fosfonato di sodio, dithianon, dodina, emamectina, flubendiamide, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, exitiazox, imazamox, ipconazolo, isoxaben, acido L-ascorbico, zolfo calcico, olio di arancio, *Paecilomyces fumosoroseus* ceppo FE 9901, pendimetalin, penflufen, penthiopyrad, fosfonati di potassio, *prosulfuron*, *Pseudomonas* sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyriofenone, pyroxsulam, quinmerac, acido S-Abscissico, sedaxane, sintofen, sodio argento tiosolfato, spinetoram, spirotramat, *Streptomyces lydicus* ceppo WYEC 108, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione, thiencarbazono, valifenalate e fosfuro di zinco (GU L 414 del 9.12.2020, pag. 10).

(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) alla riga 26 (*Adoxophyes orana granulovirus*), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2023»;
  - 2) alla riga 353 (flutriafol), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 maggio 2021».
-



## DECISIONI

### DECISIONE (UE) 2021/727 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2021

**relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione di Minamata sul mercurio riguardanti i prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio <sup>(1)</sup> ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017.
- (2) In applicazione della decisione MC-1/1 sul regolamento interno, adottata dalla conferenza delle parti della convenzione («COP») nel corso della sua prima riunione, le parti della convenzione («parti») dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali.
- (3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 8, e dell'articolo 5, paragrafo 10, della convenzione, entro il 16 agosto 2022 la COP dovrebbe esaminare gli allegati A e B della convenzione tenendo conto delle proposte presentate dalle parti in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, e dell'articolo 5, paragrafo 9, della convenzione, delle informazioni messe a disposizione dal segretariato della convenzione («segretariato») in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafo 4, della convenzione e della disponibilità, per le parti, di alternative senza mercurio tecnicamente ed economicamente sostenibili, considerando nel contempo i rischi e i benefici per l'ambiente e la salute umana.
- (4) L'Unione ha dato un contributo significativo allo sviluppo delle disposizioni della convenzione per quanto riguarda i prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di fabbricazione in cui sono utilizzati il mercurio o i composti di mercurio («processi a base di mercurio») e al relativo lavoro intersessione degli esperti avviato con la decisione MC-3/1, che è stato adottato dalla COP nella sua terza riunione.
- (5) L'allegato II del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, che recepisce l'allegato A della convenzione nel diritto dell'Unione, si applica a un maggior numero di prodotti con aggiunta di mercurio e altri prodotti con aggiunta di mercurio sono soggetti a un divieto di immissione sul mercato interno a norma del diritto dell'Unione.
- (6) Le proposte di modifica dell'allegato A della convenzione mirano a estenderne l'ambito di applicazione ad altri prodotti con aggiunta di mercurio con relative date di eliminazione progressiva o misure che disciplinano l'utilizzo del mercurio.
- (7) L'allegato III del regolamento (UE) 2017/852, che recepisce l'allegato B della convenzione nel diritto dell'Unione, si applica a un maggior numero di processi a base di mercurio e fissa le date di eliminazione progressiva per tutti i processi interessati.
- (8) La proposta di modifica dell'allegato B della convenzione mira ad ampliarne l'ambito di applicazione introducendo una data di eliminazione progressiva per un processo a base di mercurio disciplinato da tale allegato.

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).

- (9) In linea con l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 27 della convenzione, il testo della modifica proposta dovrebbe essere comunicato alle parti dal segretariato almeno sei mesi prima della riunione della COP in cui si prevede di procedere alla sua adozione. Il segretariato dovrebbe altresì comunicare la modifica proposta ai firmatari della convenzione e, per informazione, al depositario della convenzione. Poiché la quarta riunione della COP è prevista dal 1° al 5 novembre 2021, l'Unione dovrebbe presentare le sue proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione al segretariato entro il 30 aprile 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'Unione presenta le proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione che figurano nell'allegato della presente decisione.

La Commissione comunica tali proposte a nome dell'Unione al segretariato.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2021

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
A. P. ZACARIAS

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

## I. PROPOSTE DI MODIFICA DELL'ALLEGATO A, PARTE I, DELLA CONVENZIONE

L'Unione propone l'aggiunta delle seguenti voci all'allegato A, parte I:

| Prodotti con aggiunta di mercurio   | Data a partire dalla quale la produzione, l'importazione o l'esportazione del prodotto non sono più consentite (data di eliminazione progressiva) |
|---|---|
| «Pile a bottone all'ossido di argento e zinco con un tenore di mercurio < 2 % e pile a bottone zinco-aria con un tenore di mercurio < 2 %                           | 2023  |
| Lampade fluorescenti lineari (LFL) a fosfori alofosfati per usi generali di illuminazione   | 2023  |
| I seguenti dispositivi di misurazione non elettronici:<br>a) estensimetri da usare nei pletismografi;<br>b) tensiometri   | 2023  |
| I seguenti dispositivi di misurazione elettrici ed elettronici:<br>a) trasduttori, trasmettitori e sensori di pressione di fusione;<br>b) pompe da vuoto a mercurio | 2023  |
| Poliuretano, compresi i contenitori per l'applicazione di poliuretano   | 2023»   |

## II. PROPOSTE DI MODIFICA DELL'ALLEGATO A, PARTE II, DELLA CONVENZIONE

L'Unione propone di aggiungere il seguente testo all'allegato A, parte II:

«Entro il 1° gennaio 2024 le parti:

- i) dispongono che l'amalgama dentale sia usato solo in forma incapsulata pre-dosata <sup>(1)</sup>;
- ii) vietano l'uso del mercurio in forma libera da parte dei dentisti;
- iii) provvedono affinché gli operatori degli studi odontoiatrici che utilizzano l'amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni garantiscano che i propri studi siano dotati di separatori di amalgama con un livello di efficienza di trattenimento del 95 % <sup>(2)</sup>, per trattenere e raccogliere le particelle di amalgama, incluse quelle contenute nell'acqua usata;
- iv) non consentono più l'uso dell'amalgama dentale per le cure dei denti decidui, le cure dentarie dei minori di età inferiore a 15 anni e delle donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente.

<sup>(1)</sup> Le capsule di amalgama, quali quelle descritte nelle norme internazionali ISO 13897:2018 e 24234:2015, sono ritenute idonee all'utilizzazione da parte dei dentisti.

<sup>(2)</sup> La conformità dei separatori di amalgama si basa sulle pertinenti norme internazionali, compresa la norma ISO 11143:2008.»

## III. PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ALLEGATO B DELLA CONVENZIONE

L'Unione propone di aggiungere la seguente voce per l'allegato B, parte I:

| Nuovo processo di fabbricazione che prevede l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio | Data di eliminazione progressiva |
|--|----------------------------------|
| «Produzione di poliuretano mediante catalizzatori contenenti mercurio                        | 2023»                            |



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT